

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-263 del 18/01/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SCUDERIA TORO ROSSO SPA . STABILIMENTO DI VIA DELLA BOARIA, N. 229 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-953 DEL 23/02/2017 .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-280 del 18/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SCUDERIA TORO ROSSO SPA** . STABILIMENTO DI VIA DELLA **BOARIA, N. 229 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-953 DEL 23/02/2017 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con provvedimento n. 953 del 23/02/2017 a favore della Ditta Scuderia Toro Rosso SPA per l'attività di fabbricazione parti di auto da competizione e motori sita in Comune di Faenza, Via Boaria, n.229;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 29/12/2017 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/82 del 03/01/2018 - pratica SinaDoc n. 1063/2018 -, dalla Ditta **Scuderia Toro Rosso SPA** (C.F./P.IVA 00212230395) – **Stabilimento di Via Boaria, n.229 – Faenza** - con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con la Determina della SAC n.2017/953 sopracitata, a seguito della riattivazione del punto E16F- Reparto laminazione pelli di carbonio-, che andrà a modificare l'Allegato A) – emissioni in atmosfera, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Allegato B);

VISTA la precedente istanza di modifica non sostanziale presentata dalla Scuderia Toro Rosso SPA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/04/2017 e successive integrazioni acquisite dalla SAC con PGRA 2017/5312 e PGRA 2017/6182 del 04/05/2017 per la installazione di un nuovo punto di emissione afferente al Reparto ricerca e sviluppo che avrà un funzionamento saltuario, stimato in 10-15 giorno all'anno;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **1063/2018** emerge che:

- La Ditta Scuderia Toro Rosso SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 29/12/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.953 del 23/02/2017 per la propria attività di fabbricazione parti di auto da competizione e motori svolta in Comune di Faenza, Via Boaria, n.229, limitatamente alla modifica dell'Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) per la quale si richiede la riattivazione del punto E16F – Reparto laminazione pelli di carbonio – e la modifica non sostanziale per la installazione di un nuovo punto di emissione (E43F) afferente al reparto ricerca e sviluppo, che verrà utilizzato per circa 10-15 giorni all'anno;
- Resta invariato l'Allegato B) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, che viene comunque riallegato alla presente AUA;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 29/12/2017 (PGRA 2018/82) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2018/237);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2018/136);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio - Servizio Urbanistica - in merito alla conformità urbanistica (PGRA 2018/117 del 04/01/2018);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2018/618 del 17/01/2018).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Scuderia Toro Rosso SPA – **Stabilimento di Via Boaria, n.229** – provvedendo ad inserire anche la modifica non sostanziale, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fabbricazione parti di auto da competizione, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con Determina Dirigenziale della SAC n. 2017-953 del 23/02/2017 a favore della Ditta **Scuderia Toro Rosso SPA** (C.F./P.IVA 00212230395) – **Stabilimento di Via Boaria, n.229** – per l'attività di fabbricazione parti per auto da competizione, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla SAC con la determina sopracitata n.2017-953;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlsg n.152/2006 e smi)

Condizioni.

- La Ditta Scuderia Toro Rosso SPA svolge attività di costruzione autovetture da competizione e accessori, nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via della Boaria, n.229;
- Il nuovo assetto impiantistico prevede la introduzione di un nuovo punto di emissione afferente al reparto ricerca e sviluppo (E43F), che verrà utilizzato saltuariamente, per circa 10-15 giorni all'anno e la riattivazione del punto di emissione E16F, afferente all'aspirazione del reparto laminazione pelli in carbonio.

Presso lo stabilimento sono inoltre presenti le seguenti emissioni :

E1F - Sfiato autoclave olio diatermico;
 E2F - Aspirazione portelli autoclavi;
 E3F - Silenziatore autoclavi grandi;
 E4F - Silenziatore autoclavi piccole ;
 E13F - Caldaia riscaldamento ambiente
 E14F - Caldaia riscaldamento ambiente
 E15F - Cogeneratore a metano
 E17F - Sfiato sacchi vuoto autoclave grande "Panini"
 E18F - Sfiato sacchi vuoto autoclave grande "Panini"
 E19F - Sfiato valvola emergenza autoclave grande "Panini"
 E20F - Sfiato valvola emergenza autoclave grande "Panini"
 E21F - Sfiato sacchi vuoto autoclave media "IROP"
 E22F - Sfiato manuale di processo autoclave media "IROP"
 E23F - Sfiato emergenza autoclave media "IROP" - valvola VVF
 E24F - Sfiato sacchi vuoto autoclave media "Panini"
 E25F - Sfiato manuale di processo autoclave media "Panini"
 E26F - Sfiato emergenza autoclave media "Panini"
 E27F - Sfiato sicurezza vuoto autoclave media "IROP"

Per tutte le emissioni sopraindicate, trattandosi di sfiati di emergenza, sfiati di processo, sfiati da autoclavi e caldaie ad uso civile, non si indicano limiti specifici alle emissioni.

Limiti.**PUNTO DI EMISSIONE E5F - FORNO ESSICCAZIONE - F.T. -**

Portata massima	36000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6F - ASPIRAZIONE SALA DISTACCANTI - F.T. -

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7F - ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA "A" - F.T. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8F - ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA "B" - F.T. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9F - ASPIRAZIONE PLOTTER TAGLIO

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	1.25	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	6	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E10F - ASPIRAZIONE UTENSILI MANUALI - F.T. -

Portata massima	520	Nmc/h
Altezza minima	9,5	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11F - CABINA PREPARAZIONE - F.T. -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12F - CABINA PREPARAZIONE - F.T. -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16F - BANCO ASPIRANTE (1° PIANO) - F.T. - MODIFICA -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9,1	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E28F - FORNO ESSICCAZIONE CMC GRANDE -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	10.1	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E29F - FORNO ESSICCAZIONE CMC PICCOLO -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	10.1	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E30F - FORNO ESSICCAZIONE SAVIM -

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	11.25	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E31F - FORNO ESSICCAZIONE THERMO -

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	11.10	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E32F - FORNO ESSICCAZIONE NABERTHERM -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	9.90	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E33F - CABINA PREPARAZIONE - F.T. -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	10	
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34F - FORNO COTTURA - F.T.-

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E35F - STINGER +PULIZIA SLS + BANCO CARROZZERIA - F.T.-

Portata massima	45000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E36F - FILTRO DINOMAX+ MODELLERIA+MILLING - F.T.-

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E37F - ASPIRAZIONE TORRE DI CADUTA – F.T. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione viene attivata una volta all'anno per pochi secondi.**PUNTO DI EMISSIONE E38F - ASPIRAZIONE NDT - F.T.-**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E39F - ASPIRAZIONE LOCALE ATTREZZERIA - F.T.-

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E40F - ASPIRAZIONE REVISIONE FRENI - F.T.- ATTUALMENTE NON ATTIVA -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E41F - ASPIRAZIONE BOX - F.T.-

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E42F - ASPIRAZIONE VASCA LAVAGGIO MANDRINI –

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E43F – PROCESSO REPARTO R&D RICERCA E SVILUPPO – NUOVO -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	10-15 giorni all'anno	

Prescrizioni:

1. Per il punto di emissione indicato E16F, la Ditta è tenuta ad espletare le procedure di autocontrollo, previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso devono essere effettuati tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose

UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli

UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto **E16F**, il **30/06/2018**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC l'avvenuta messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1).
6. La Ditta è altresì tenuta a comunicare l'attivazione della emissione indicata con **E40F installata ma non attiva**.
7. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti E37F, E42F e delle emissioni E1F, E2F, E3F, E4F, E13F, E14F, E15F, E17F, E18F, E19F, E20F, E21F, E22F, E23F, E24F, E25F, E26F, E27F, E42F, E43F** (sfiati di emergenza, sfiati di processo, sfiati da autoclavi, caldaie ad uso civile). La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - **le manutenzioni da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, almeno con frequenza annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni da effettuare agli impianti termici con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata anche sul Libretto d'Impianto;**
 - **i periodi di funzionamento della emissione E37F – Aspirazione torre di caduta.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- ✓ L'insediamento in oggetto scarica in **pubblica fognatura le acque classificabili come reflui industriali** derivanti dall'attività di costruzione auto da competizione e accessori. In particolare le acque reflue industriali derivano da:
 - troppo pieno della vasca per il contenimento delle acque di raffreddamento delle autoclavi;
 - acque di lavaggio locale compressori;
 - acque di svuotamento centrale termica;
 - acque reflue domestiche;
- ✓ HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.

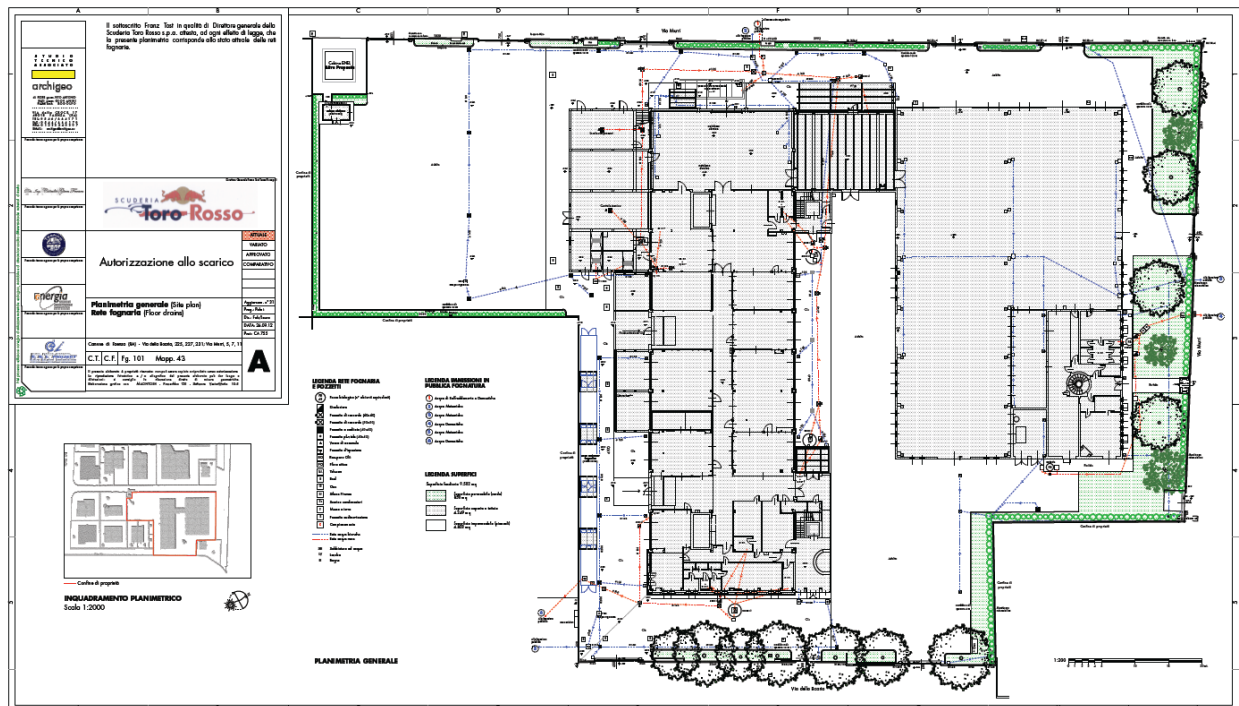
La planimetria della rete fognaria con indicati i punti di scarico, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni

- ✓ Sono ammessi, nel punto di scarico indicato con il **n.1**, oltre agli scarichi di **acque reflue domestiche** (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **troppo pieno vasca acque di raffreddamento autoclavi, acque di lavaggio locale compressori, acqua di svuotamento centrale termica** (per eventuale manutenzione impianto);
- ✓ Le immissioni indicate con i numeri da **2 a 7** non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;
- ✓ Lo scarico n.1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1** del Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Faenza;
- ✓ devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **vasca di sedimentazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto disoleatore** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile;
- ✓ Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o pozzi privati;
- ✓ Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;

- ✓ E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ✓ HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- ✓ Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- ✓ Il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.